

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi al

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/C (2001-2002)

Riunione del
7 marzo 2002

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 25/C - RIUNIONE DEL 7 MARZO 2002

1 - APPELLO DELL'AGLIANESE CALCIO 1923 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES FORTIS JUVENTINA/AGLIANESE DEL 15.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 49 del 5.10.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 4 del 19 settembre 2001, deliberava di comminare alla società Aglianese la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 con riferimento all'incontro di cui in epigrafe, perché, nonostante avesse usufruito delle tre sostituzioni regolamentari consentite (all'11° del 2° tempo il calciatore n. 18 Ieri aveva sostituito il n. 5 Fedi, al 14° del 2° tempo il calciatore n. 15 Bolognini aveva sostituito il n. 5 Fedi, al 14° del 2° tempo il calciatore n. 16 Ceccoli aveva sostituito il n. 9 Salvadori), al 27° del 2° tempo sostituiva il calciatore n. 7 Damiani con il n. 13 Pacetti, così violando la norma di settore.

La Commissione Disciplinare presso il detto Comitato, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 49 del 5 ottobre 2001, rigettava l'appello proposto dalla società Aglianese Calcio 1923 S.r.l., confermando la decisione del Giudice di primo grado.

Avverso tale pronuncia interponeva gravame a questa Commissione la società Aglianese deducendo essenzialmente che nella gara di cui trattasi, al 14° del 2° tempo, contemporaneamente ad essa Aglianese anche la Fortis Juventus aveva effettuato un cambio sostituendo il n. 5 Ingenito Andrea con il n. 15 Lepri Alessandro, sostituzione riportata nel rapporto arbitrale tra quelle effettuate dall'Aglianese. A tal fine, nell'invocare accertamenti istruttori, chiedeva, in riforma dell'impugnata decisione, il ripristino del risultato acquisito sul campo di 1-2.

Con ordinanza in data 8.11.2001 questa Commissione, sospendeva la decisione rimettendo gli atti all'Ufficio Indagini per ascoltare:

1. anche in contraddittorio, l'arbitro e il suo collaboratore preposto alla annotazione delle sostituzioni, per approfondire, tra l'altro, se vi fossero state al 14° del secondo tempo due variazioni per squadra, nelle formazioni delle stesse;

2. i calciatori dell'A.S. Fortis Juventus Ingenito Andrea (n. 5) e Lepri Alessandro (n. 15) che secondo l'assunto della società reclamante sarebbero stati i calciatori interessati dalla sostituzione del 14° del 2° tempo che non sarebbe stata annotata nel referto arbitrale.

Il gravame è fondato e va, per l'effetto, accolto.

Dagli accertamenti istruttori eseguiti è emerso che il direttore di gara ha commesso l'errore, presumibilmente in fase di riscrittura, di attribuire la sostituzione operata dalla Fortis Juventus, con riferimento all'avvicendamento tra i calciatori Ingenito Andrea e Lepri Alessandro, alla squadra avversaria in contemporanea ad un'analoga operazione effettuata dalla medesima.

La società reclamante ha effettuato le tre sostituzioni consentite e per l'effetto va ripristinato il risultato dalle squadre conseguito sul campo di 1-2 in favore della Aglianese.

Si reputa opportuno trasmettere gli atti alla Procura Arbitrale per le eventuali iniziative di competenza in ordine alla condotta del direttore di gara.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dall'Aglianese

Calcio 1923 di Agliana (Pistoia), annullando l'impugnata delibera e ripristinando il risultato di 1-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone, altresì, l'invio degli atti alla Procura Arbitrale per quanto di competenza. Ordina restituirsì la tassa versata.

2 - APPELLO DELLA POL. ZOLLINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ZOLLINO/L. MARIANO SCORRANO DEL 18.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 21 del 20.12.2001).

In seguito a reclamo della U.S. "Lorenzo Mariano" Scorrano la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con delibera pubblicata sul C.U. n.21 del 20 dicembre 2001, accertato che il calciatore Castellano Nicola, tesserato per la Polisportiva Zollino, aveva partecipato alla gara Polisportiva Zollino/ U.S. Lorenzo Mariano Scorrano del 18 novembre 2001 in posizione irregolare per non aver scontato la squalifica per otto giornate di gare riportata nel campionato amatoriale della scorsa stagione sportiva infliggeva alla Polisportiva Zollino la punizione sportiva della perdita della suddetta gara con il risultato di 0-2.

Avverso tale decisione proponeva tempestivamente ricorso la Società interessata, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi di gravame. Con il primo motivo si eccepiva la nullità del provvedimento per violazione delle norme procedurali ed in particolare dell'art.24 comma 2 C.G.S., in forza del quale la U.S. Lorenzo Mariano Scorrano avrebbe dovuto adire il Giudice Sportivo, competente a decidere in primo grado sulla regolarità della posizione dei calciatori che hanno preso parte a gare. Con il secondo motivo la ricorrente eccepiva la violazione ed erronea applicazione degli artt. 17 comma 6 C.G.S., 33 comma 5 del Regolamento L.N.D., 30 e 48 delle N.O.I.F., sostenendo che, in base alle norme richiamate, la squalifica riportata dal Castellano nel campionato amatoriale non poteva spiegare alcuna efficacia nell'ambito dell'attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., in quanto le attività amatoriali e ricreative non rientrano nell'attività ufficiale e non devono recare alcun pregiudizio" alla stessa.

Nella riunione del 31 gennaio 2002 la C.A.F. pronunciava ordinanza al fine di acquisire presso il Comitato Regionale Puglia ulteriore documentazione considerata utile ai fini della decisione.

La C.A.F. ritiene, anche alla luce dei documenti trasmessi dal Comitato Regionale, che il ricorso debba essere respinto.

In ordine al primo motivo si osserva che l'eccepito vizio di incompetenza del giudice adito non può inficiare la validità del procedimento di prime cure, dal momento che il reclamo alla Commissione Disciplinare rappresentava per l'U.S. "Lorenzo Mariano" Scorrano l'unico mezzo di impugnazione disponibile avverso la regolarità della gara in questione.

Anche nell'ordinamento sportivo si applica, infatti, il principio di conservazione degli atti proposti dinanzi a Giudice incompetente, quando gli stessi abbiano comunque conseguito il loro scopo.

Con il secondo motivo si pone invece il quesito della incidenza nell'ambito delle competizioni ufficiali organizzate dalla L.N.D. delle sanzioni di squalifica riportate nel campionato amatoriale e che non siano state scontate, anche per una parte residua, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate. La C.A.F. rileva in proposito che l'attività amatoriale, pur non costituendo "attività ufficiale" ai fini previsti e disciplinati dal Regolamento L.N.D., è comunque assoggettata alla giurisdizione della F.I.G.C. e che la "incomunicabilità" tra attività amatoriali e ricreative ed attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., sancita

dalle N.O.I.F., non può condurre alla conseguenza' aberrante e certamente non voluta dal legislatore federale, di rendere inefficaci le sanzioni deliberate dagli organi disciplinari dell'attività amatoriale, non potute scontare nella stagione in cui sono state irrogate, in caso di nuovo tesseramento del calciatore, nella stagione successiva, con Società appartenente alla L.N.D.. Siffatta interpretazione consentirebbe di eludere, attraverso l'espedito di un nuovo tesseramento pur consentito dal regolamento, l'applicazione della disciplina relativa all'esecuzione delle sanzioni ed in particolare dell'art. 17 comma 6 C.G.S.. Applicando al caso in esame i suddetti principi, ne deriva che il Castellano doveva scontare nella squadra della Polisportiva Zollino le giornate di squalifica inflittele nell'ambito dell'attività amatoriale nella stagione sportiva 2000/2001, in parte non potute scontare in tale stagione. Pertanto il Giudice di prime cure ha correttamente inflitto alla Polisportiva Zollino la punizione sportiva di perdita della gara Pol. Zollino/U.S. Lorenzo Mariano Scorrano, alla quale il Castellano aveva partecipato in posizione irregolare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Zollino di Zollino (Lecce) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3/4 - APPELLI DEL SIG. CORIONI LUIGI E DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI EURO 10.000,00 LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. - IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 1, C.G.S. - E AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 220 del 17.1.2002)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 220 del 17 gennaio 2002, su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., infliggeva a Corioni Luigi, Presidente del Brescia Calcio, nonché alla società di appartenenza, la sanzione dell'ammenda di 10.000,00 euro ciascuno, per avere il primo violato l'art. 1 comma 1 in relazione all'art. 6 bis comma 1 C.G.S. previgente e l'art. 1 comma 1 in relazione all'art. 10 in vigore, e la seconda per responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente, ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S., per aver intrattenuto rapporti con esponenti di gruppi organizzati di tifosi.

Avverso tale pronuncia proponevano rituale atto di appello sia il Presidente Corioni che la società di appartenenza, deducendo:

- violazione e/o falsa applicazione delle norme del Codice di Giustizia Sportiva;
- omessa e contraddittoria motivazione;
- omessa ed erronea valutazione, nel merito, dei dati probatori.

Chiedevano per l'effetto la riforma della decisione di primo grado.

All'odierna riunione compariva il difensore dei deferiti il quale si riportava alle predette conclusioni.

I gravami sono infondati e vanno pertanto disattesi.

La motivazione della decisione del primo Giudice è corretta e viene condivisa dalla Commissione.

I fatti addebitati risultano provati nella loro materialità e non corrisponde al vero che la Commissione di primo grado abbia ignorato in motivazione la situazione di forte tensione in cui si è venuto a trovare l'incolpato. Ne ha infatti tenuto conto ai fini della graduazione della sanzione commisurandola nella misura ritenuta congrua.

Le sanzioni comminate appaiono eque ed adeguate alla natura degli addebiti.

Al rigetto dei gravami consegue l'incameramento delle relative tasse.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Sig. Corioni Luigi e dal Brescia Calcio di Brescia, li respinge e dispone incamerarsi le relative tasse.

5 - APPELLO DELL'U.S. RINASCITA MARIGLIANELLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA A SEGUITO DELLE GARE RINASCITA MARIGLIANELLA/BRUSCIANESE DEL 9.12.2001 E MARANO/RINASCITA MARIGLIANELLA DEL 16.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 55 del 24.1.2002)

Con una prima decisione pubblicata sul C.U. n. 40 del 13 dicembre 2001 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania condannava la U.S. Rinascita Mariglianella alla squalifica del campo di gioco per quattro gare effettive ed all'ammenda di L. 2.000.000 per le gravi intemperanze e per il comportamento violento di propri sostenitori in occasione della gara Mariglianella / Brusciinese del 9.12.2001.

Con una seconda decisione pubblicata sul C.U. n. 43 del 20 dicembre 2001 lo stesso Giudice tornava a condannare la U.S. Rinascita Mariglianella alla perdita della gara con il punteggio di 0-2 ed alla esclusione della società dal campionato per il reiterarsi di gravi fatti di aggressione violenta di propri tesserati nei confronti dell'arbitro e di calciatori della squadra avversaria in occasione della successiva gara di campionato Marano / Mariglianella del 16.12.2001.

Impugnava le due decisioni la società assumendo con riguardo alla prima che era contraddittorio e non rispondente al vero quanto dichiarato dal direttore di gara e che, a proposito della seconda, la sanzione inflitta era "palesamente esagerata" rispetto all'effettiva gravità dei fatti posti a base della condanna.

Chiedeva, pertanto, *"la revoca dell'ammenda" nonché "la riduzione della squalifica per i tesserati e la commutazione della pena dell'esclusione dal campionato in altra punizione che non comporti l'estinzione della Società"*.

All'esito del relativo procedimento di secondo grado la Commissione Disciplinare, riuniti i due casi, respingeva i reclami (C.U. n. 55 del 24 gennaio 2002) rilevando come dai rispettivi referti di gara emergessero con certezza i *"gravissimi fatti di violenza posti in essere sia dal pubblico che da tesserati della stessa società"* in occasione della gara del 9.12.2001 e gli altrettanto gravi *"episodi di intolleranza e di violenza generalizzati"* commessi da dirigenti e giocatori della società in occasione della successiva gara del 16.12.2001. Tenuto conto del *"modello comportamentale di tipo violento"* evidenziato dalla società nelle due gare, l'una immediatamente successiva all'altra, ribadiva le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo (soprattutto l'esclusione dal campionato) che giudicava *"eque ed opportune"*.

Avverso la decisione della Commissione proponeva rituale e tempestivo appello la società obiettando, in primo luogo, che la riunione dei due procedimenti era avvenuta da parte della Commissione in violazione delle *"norme in materia di connessione e quindi di riunibilità dei giudizi"*; secondariamente, che nel corso della partita con la squadra della Pol. N. Marano non era stato commesso atto di violenza alcuno. Vi era stata solo una discussione verbale in occasione di un calcio di rigore (assegnato all'88° minuto), determinata, peraltro, dalla violazione di ben precise regole tecniche da parte dell'arbitro. Dopo aver contestato l'affermazione della Commissione Disciplinare in ordine all'abitudine del modello di condotta dei tesserati e dei sostenitori della squadra, richiamava l'attenzione sull'eccessiva severità dell'esclusione dal campionato e sui risvolti anche sociali di una

decisione del genere.

Sollecitava, pertanto, declaratoria di illegittimità della riunione dei due procedimenti e, nel merito, commutarsi la pena dell'esclusione dal campionato *"in altra punizione che non comporti l'estinzione della Società"*.

Alla seduta del 7 marzo 2002 il rappresentante della Società esponeva ancora una volta le ragioni dell'appello, insistendo per il suo accoglimento.

L'appello proposto, che prende le mosse dalla riunione dei procedimenti, ritenuta illegittima, e dell'erronea applicazione delle norme sulle sanzioni da irrogare e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1° lettera b), C.G.S., è ammissibile, ma va rigettato nel merito.

Contrariamente all'assunto dell'U.S. Rinascita Mariglianella, la riunione dei due procedimenti da parte della Commissione Disciplinare è stata non solo legittima, ma altamente opportuna: perché, dovendosi valutare fatti della stessa natura addebitati a tesserati e sostenitori della medesima squadra, la riunione ha consentito di esaminarli in un unico contesto ed alla luce delle indicazioni offerte da ciascun procedimento sul modo di comportarsi dei tesserati e dei sostenitori; ha permesso di giungere ad una decisione, dunque, meglio rispondente alle reali caratteristiche oggettive e soggettive dei fatti a giudizio.

Bisogna osservare peraltro che le norme richiamate dalla società e sulle quali si è soffermata a lungo per rilevare come non siano state osservate dalla Commissione Disciplinare sono norme non dell'ordinamento sportivo della Federcalcio, ma di altro ordinamento, dettate a fini che non sono quelli cui si ispira (almeno in questo processo) la Giustizia sportiva. Nel caso che qui interessa si tratta di esaminare (come già rilevato) la correttezza o meno del comportamento di tesserati e sostenitori di una squadra e non vi è dubbio che, in assenza di specifiche disposizioni che impongano eventuali, diverse regole, tanto più aderente alla realtà dei fatti ed alla loro effettiva entità è la decisione quanto maggiori sono gli elementi di conoscenza di cui può disporre chi è chiamato ad emetterla, riunendo, all'occorrenza, e non tenendo distinti più procedimenti che traggano origine da fatti della stessa natura e sono addebitati a tesserati e/o sostenitori della medesima società.

L'appello proposto dalla U.S. Rinascita Mariglianella in punto di riunione dei procedimenti va dunque respinto. Va respinto anche per ciò che riguarda il genere e l'entità della sanzione inflitta. Non può disconoscersi che è, in effetti, particolarmente severa. E' ben proporzionata, tuttavia, alla reale gravità della condotta di cui si sono resi protagonisti tesserati e sostenitori della squadra, che non contenti di aver dato sfogo a quanto di più riprovevole possa immaginarsi in fatto di violenza fisica e verbale in occasione della partita del 9. 12.2001 (e basta leggere il lungo supplemento del referto dell'arbitro per rendersene conto), sono tornati a ripetersi nelle loro deprecabili gesta in occasione della partita successiva. Ha valutato bene la gravità dei fatti, il Giudice Sportivo, esaminando ciascun caso separatamente dall'altro; ha valutato ancor meglio la Commissione Disciplinare ravvisando nel modo di estrinsecare l'attaccamento alla squadra da parte di tesserati e sostenitori della U.S. Rinascita Mariglianella *"un unico filo costituito da un modello comportamentale di tipo violento"*

Con riferimento alla seconda gara del 16.12.2001 (ma solo con riferimento a questa) la società ha eccepito che l'arbitro sarebbe incorso in un certo errore e che da ciò sarebbe scaturita una *"discussione"*. Al di là di ogni possibile giudizio sulla decisione dell'arbitro, sta di fatto che il mancato rispetto di una sua decisione ed il reagire anzi con violenza costituiscono quanto di più riprovevole possa ipotizzarsi nello sport, di talché l'aver inflitto una sanzione che, tenuto conto dell'insieme dei due episodi e della loro

spiccata gravità, è obiettivamente molto severa, è fatto che deve essere condiviso. Non è tollerabile che proteste nei confronti di decisioni anche non condivisibili dell'arbitro degenerino in comportamenti di tale violenza ed aggressività quali quelli posti in essere da tesserati e sostenitori della società Mariglianella, per cui chi mostra di rendersene protagonista una seconda volta, nonostante una prima e subito a ridosso di questa, va fermato. Va fermato in tempo ed opportunamente allontanato dallo sport, almeno da quello che viene praticato in un campionato in cui sono coinvolti altre squadre, altri dirigenti, altri tesserati ed altre tifoserie.

L'adeguatezza della sanzione inflitta alla gravità della condotta esclude, in definitiva, che l'appello proposto possa essere accolto.

Va incamerata la tassa reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Rinascita Mariglianella di Mariglianella (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELLA PRO CASTELDACCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO CASTELDACCIA/OR.SA. P.G. DEL 5.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 35 del 24.1.2002)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia infliggeva alla società Pro Casteldaccia la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 2, avendo la stessa, nell'operare le sostituzioni consentite, disatteso dal 31' del 2° tempo al 37' del 2° tempo, la normativa pubblicata sul Com. Uff. n. 1 del 4.7.2001, non impiegando alcun calciatore nato dopo l'1.1.1983 (delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 9 gennaio 2002) e violando l'art. 34 e 34 bis N.O.I.F..

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia rigettava (decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 24 gennaio 2002) il ricorso della Pro Casteldaccia, che sosteneva essersi trattato di un errore di trascrizione dell'arbitro che, nel segnalare la sostituzione nelle file del Pro Casteldaccia del calciatore n. 18 (anno 83), aveva riportato il n. 16 (classe 82) invece del calciatore n. 14 (Lo Coco Riccardo anno 1985).

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la Pro Casteldaccia lamentando da un lato l'inadeguatezza della motivazione relativamente alla tesi della società secondo la quale l'arbitro della gara era incorso in un errore di persona nel segnalare la sostituzione, dall'altro l'errata applicazione della norma relativa alla sanzione della perdita della gara.

L'appello è infondato e va respinto.

L'art. 34 bis N.O.I.F. al secondo comma recita: il mancato impiego dei calciatori alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall'ordinamento interno delle Leghe, comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal precedente art.7 comma 5 (attuale art. 12 comma 5/ C.G.S.).

Dalla lettura del referto di gara e dallo statino redatto dall'arbitro e consegnato alle società che lo hanno sottoscritto, risulta che al 31' del secondo tempo la Pro Casteldaccia ha sostituito il n. 18 Fricano Pietro, nato il 21.9.1983, con il n. 16 Caccamo Giovanni nato il 10.10.1982; la squadra quindi è rimasta con soli due calciatori nati dopo l'1.1.1983, violando la normativa pubblicata sul Com. Uff. n. 1 del 4.7.2001 che impone per ogni squadra la presenza contemporanea in campo di n. 3 calciatori nati dopo l'1.1.1983.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pro

Casteldaccia di Casteldaccia (Palermo) e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.S. ATLETIK AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETIK/VIRTUS PETINA DELL'8.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 55 del 24.1.2002).

Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 55 del 24 gennaio 2002, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, decidendo in merito al reclamo sporto dalla società Virtus Petina avverso la regolarità della gara Atletik Torchiara/Virtus Petina, disputata l'8.12.2001 per il Campionato di 2ª Categoria, accertava che vi aveva partecipato il calciatore Di Santis Pietro, nato il 4.1.1970, in posizione irregolare, e conseguenzialmente irrogava a carico dell'A.S. Atletik Torchiara la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2.

Rilevava infatti la Commissione come il Di Santis Pietro non risultasse tesserato, all'atto della disputa della gara, per l'A.S. Atletik Torchiara, come da comunicazione dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Campania del 17.1.2002; dagli atti risultava infatti essere tesserato per la società Perdifumo a decorrere dal 5.12.1997 e solo in data 20.12.2001, come da relativa norma (Com. Uff. n. 1 del 2.7.2001 del Comitato Regionale Campania) lo svincolo dalla società di appartenenza aveva avuto effetto per il calciatore in questione: questi pertanto non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe.

Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione la A.S. Atletik Torchiara sostenendo essere incorsa la Commissione Disciplinare in errore per la omonimia di due suoi calciatori tesserati, entrambi nati il 4.1.1970. L'uno, Di Santis Pietro nato a Torchiara, tesserato sin dal giorno 1.12.2001 (data di spedizione del relativo plico postale); l'altro, De Santis Pietro nato ad Omignano, tesserato per la società Perdifumo dalla quale si svincolava il 19.12.2001 per poi tesserarsi a favore della A.S. Atletik Torchiara in data 1.2.2002.

Avendo alla gara dell'8.12.2001 partecipato il Di Santis Pietro nato a Torchiara, questi era pertanto in posizione regolare, risultando tesserato per la A.S. Atletik Torchiara dall'1-12.2001.

Chiedeva la revoca della delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania ed il ripristino del risultato ottenuto sul campo.

La Virtus Petina, nelle sue controdeduzioni, stigmatizzava il pretestuoso e censurabile comportamento della A.S. Atletik Torchiara che, sfruttando la omonimia di due suoi calciatori tesserati, cercava di contrastare le evidenze degli atti ufficiali, dalle quali emergeva come alla gara in questione avesse partecipato il De Santis Pietro nato ad Omignano, svincolatosi dalla Soc. Perdifumo solo in data 20.12.2001.

L'appello è infondato e va pertanto respinto.

Gli accertamenti sugli atti ufficiali della gara, anche sulla base della integrazione della documentazione trasmessa alla C.A.F. dal Comitato Regionale Campania, hanno provato che alla gara dell'8.12.2001 ha partecipato il calciatore De Santis Pietro, nato a Omignano il 4.1.1970, identificato nella distinta di gara con il relativo numero di carta di identità AB 3516102; calciatore che pertanto era ancora tesserato per la società Perdifumo e quindi in posizione irregolare.

E ciò, nonostante nella distinta della gara in esame la A.S. Atletik Torchiara avesse "erroneamente" indicato il calciatore come Di Santis Pietro (e non De Santis) pur con esatta indicazione del numero del documento di identità.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Atletik di Torchiara (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELL'U.S. BENETTUTTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BENETTUTTI/NIKEION DEL 6.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna- Com. Uff. n. 27 del 31.1.2002)

La U.S. Benetutti ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare pubblicata sul Com. Uff. n. 27 del 31 gennaio 2002, relativa alla gara Benetutti/Nikeion del 6.1.2002, limitatamente al rigetto della richiesta di ripetizione della gara ed alla ammenda inflitta alla società.

Sostiene la ricorrente che l'arbitro non avrebbe potuto dichiarare sospesa la partita per essere venuto meno il numero minimo dei calciatori dell'U.S. Benetutti in quanto il provvedimento di espulsione (mediante esposizione del cartellino rosso) era stato adottato solo nei confronti di due calciatori, mentre non sussistevano i gravi motivi pregiudizievoli per l'incolumità del direttore di gara previsti dall'art. 64 delle N.O.I.F. che consentono l'interruzione della gara prima del termine.

Osserva questa Commissione che dalle dichiarazioni dell'arbitro, ed in particolare dal supplemento di rapporto in data 7.1.2002 e dal verbale dei chiarimenti resi alla Commissione Disciplinare il 21.1.2002, risulta che la partita venne sospesa per due ordini di motivi: per l'impossibilità di farla proseguire nel caso che fossero espulsi i quattro giocatori identificati dall'arbitro e per le condizioni obiettive determinatesi a seguito dell'aggressione verbale e materiale subita dal direttore di gara ad opera di calciatori e dirigenti della U.S. Benetutti.

E' evidente che la decisione dell'arbitro di omettere l'esibizione del cartellino rosso ai quattro calciatori da espellere fu determinata proprio dalla situazione di pericolo per la sua incolumità che si era creata nelle circostanze dettagliatamente descritte negli atti sopra richiamati. Tali circostanze, complessivamente valutate, concretizzavano senza dubbio motivi sufficienti a legittimare la sospensione definitiva della gara a norma dell'art. 64 delle N.O.I.F..

Il ricorso va pertanto respinto con conferma delle sanzioni comminate.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Benetutti di Benetutti (Sassari) e dispone incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'ASS. JUVENTINA POIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUVENTINA POIANO/S. MARCO DEL 20.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n.32 del 30.1.2002)

L'Associazione Juventina Poiano ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul Com. Uff. n. 32 del 30 gennaio 2002, con la quale le veniva comminata la perdita con il risultato di 0 - 2 della gara contro il S. Marco Verona disputata il 20.1.2002, per avervi fatto partecipare il calciatore Leso Riccardo benché squalificato.

Sostiene la ricorrente che, essendo stato il suddetto calciatore squalificato per una gara nel Campionato Provinciale Juniores ed essendo tale Campionato sospeso il 20 gennaio 2002, ben poteva lo stesso partecipare in quella data ad una gara del Campionato di 2° Categoria.

Ritiene questa Commissione che la tesi della ricorrente debba essere condivisa in quanto le vigenti disposizioni dispongono che le squalifiche per una o più determinate

giornate siano scontate nello stesso Campionato nel quale sono state comminate, il che consente partecipazione a gare di campionati diversi se, nella stessa giornata, non si disputano partite dell'altro Campionato.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dall'Ass. Juventina Poiano di Poiano (Verona), annullando l'impugnata delibera e ripristinando il risultato di 1 - 0 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELLA S.C. VERDENERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.C. VERDENERO/IL GABBIANO DEL 2.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 35 del 24.1.2002)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 35 del 23 gennaio 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla società Pol. "Il Gabbiano" in merito alla posizione del calciatore Abbene Antonio della A.S. Scuola Calcio Verdenero nella gara Verdenero / Il Gabbiano del 2.12.2001, condannava la A.S. Verdenero alle sanzioni della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e dell'ammenda di L. 350.000 nonché il dirigente accompagnatore della società ed il calciatore a certe altre sanzioni.

Rilevava la Commissione che il calciatore non aveva titolo a prendere parte alla gara in quanto nella stagione 2000/2001, campionato regionale juniores, aveva subito la squalifica per quattro gare e poiché nel prosieguo del campionato aveva potuto scontarne solo tre avrebbe dovuto scontare la quarta ed ultima nella stagione successiva nella prima squadra della società. Tanto in considerazione del fatto di non essere più juniores e di non poter scontare la sanzione, per la parte residua, nella squadra dove militava al momento dell'infrazione e della conseguente squalifica.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.S. Scuola Calcio Verdenero obiettando che l'Abbene avrebbe potuto partecipare al campionato juniores quale "fuori quota" e dunque che aveva scontato correttamente la quarta giornata di squalifica in occasione della prima gara del nuovo campionato juniores, nella squadra, peraltro, dove militava al momento di subire la squalifica (art. 17, comma 3, C.G.S.).

Stante, in definitiva, la regolarità della posizione dell'Abbene in occasione della gara con "Il Gabbiano" del 2.12.2001, sollecitava l'annullamento della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare.

Alla seduta del 7 marzo 2002, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello proposto, che prende le mosse dalla (presunta) erronea applicazione da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia delle norme sull'esecuzione delle sanzioni e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S., è ammissibile, ma va rigettato nel merito.

Stabilisce l'art. 17, comma 3, C.G.S. che il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava al momento di subire la sanzione. Stabilisce pure al successivo comma 6 che se la squalifica non può essere scontata, in tutto o in parte, nella stagione in cui la sanzione è stata irrogata questa deve essere scontata, anche per il solo residuo, nella stagione successiva. Va da sé, tuttavia, che nel caso di squalifica inflitta in relazione a gare di campionato juniores la sanzione in tanto può essere scontata nella stagione successiva in questa stessa categoria in quanto il calciatore rientri anche nella nuova stagione nei relativi limiti di età, non essendo possibile che un calciatore che per il venir meno del requisito dell'età non è più

juniores sconti una sanzione in questa categoria.

Alla luce delle considerazioni appena svolte non vi è dubbio che il calciatore Abbene, nato il 27.7.1982 e dunque non appartenente alla qualifica degli juniores nella stagione 2001/2002, avrebbe dovuto scontare la residua giornata di squalifica in gara ufficiale della prima squadra della società di appartenenza. Il non averlo fatto configura a carico della società Verdenero quella violazione a norma del C.G.S. correttamente sanzionata dalla Commissione Disciplinare, la cui decisione, dunque, deve essere confermata.

Discende dal mancato accoglimento dell'appello la necessità di incamerare la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.C. Verdenero di Sciacca (Agrigento) e dispone incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DEL C.G. AURORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. ARENA NICOLA FINO AL 30.6.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n.26 del 24.1.2002)

La società Calcio Giovanile Aurora proponeva appello a questa C.A.F. avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 26 del 24 gennaio 2002, di conferma dell'inibizione sino al 30.6.2002 inflitta al Sig. Arena Nicola per "plateali, quanto diseducative manifestazioni rissose, compresi volgari insulti" nel corso della gara Aurora Mazara/Atletico 2000, del 18.11.2001 del Campionato Allievi Regionali, Girone F.

Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di motivi:

1. il Comunicato Ufficiale riportante la decisione impugnata è stato pubblicato il 24.1.2002 ed il reclamo è stato effettuato l'1.2.2002, oltre cioè il termine di sette giorni tassativamente indicato dall'art.33 comma 2 C.G.S..

2. l'inibizione inflitta a Arena Nicola è inferiore ai dodici mesi indicati nell'art. 40 comma 7 lett. d/d1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 33 comma 2 e 40 n. 7 lett. d/d1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dal C.G. Aurora di Mazara del Vallo (Trapani) e dispone incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DELL'U.S. TRIAL CORSICO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI NAVIGLIO 95/TRIAL CORSICO DELL'8.11.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 20 del 20. 12.2001 e n. 23 del 24.01.2002)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 20 del 20 dicembre 2001, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. Naviglio, infliggeva tra l'altro, alla U.S. Trial Corsico, la punizione sportiva della perdita della gara Naviglio 95/Trial Corsico dell'8.11.2001 con il punteggio di 0 -2, a causa della partecipazione alla stessa, senza titolo, del calciatore Dennis Renati avendo, nella gara precedente, subito l'espulsione dal campo, come risulta "fuori di ogni dubbio" dalla documentazione pre-